

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1753

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RIGAMONTI, BOLDRINI, CAVALLARI NERINO, CAVALLARI VINCENZO, CERVELLATI, CIBOTTO, D'ESTE IDA, GATTO, GIANQUINTO, GORINI, MARANGONI SPARTACO, MATTEOTTI GIANCARLO, NENNI GIULIANA, TONETTI, CAVAZZINI

Annunziata il 25 luglio 1955

**Autorizzazione alla spesa di 1 miliardo e duecentomilioni
per il completamento della strada Romea**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'importanza della nuova grande arteria in costruzione congiungente Ravenna con Venezia, nota sotto il nome di strada Romea, è tale da richiedere il suo completamento nel più breve tempo possibile.

L'opera in questione, eseguita a cura delle province interessate, gode del contributo dello Stato a' sensi delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, e 15 luglio 1954, n. 543, con le quali sono stati assegnati per il periodo 1950-1962, 4.520 milioni ai quali vanno aggiunti 500 milioni per il tratto Mestre-Iesolo-Latisana assegnati con la legge 26 maggio 1955, n. 173.

Il costo dell'opera per il tratto Ravenna-Venezia ammonta a 5.700 milioni, si rende quindi necessario per il suo completamen-

to un ulteriore finanziamento di 1.200 milioni.

I fondi assegnati al Ministero dei lavori pubblici per gli adempimenti di cui alle succitate leggi sono attualmente esauriti anche perché una notevole parte di essi fu utilizzata per la sistemazione delle strade di Cortina d'Ampezzo per le Olimpiadi invernali del 1956, sacrificando così particolarmente le province di Rovigo e Venezia.

Le notevoli somme già impegnate e l'importanza della strada Romea per la rinascita del Delta Padano non consentono in via assoluta che l'opera rimanga incompleta, si sottopone pertanto alla Camera la presente proposta di legge, fiduciosi che, incontrando il consenso del Parlamento, divenga al più presto legge dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la spesa di 600 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58 da corrispondersi dal Ministero

dei lavori pubblici, in proporzione delle rispettive necessità, alle province di Ravenna, Ferrara, Rovigo e Venezia per il completamento della strada Romea nel tratto Ravenna-Venezia.

ART. 2.

Le assegnazioni alle singole province saranno effettuate alle condizioni e con le modalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni.

ART. 3.

Alla spesa autorizzata dalla presente legge si fa fronte con pari aumento dei fondi assegnati al Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1956-57 e 1957-58 per gli adempimenti di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni.